



Proposta di modifica n. 55.0.125 (testo 2) al DDL n. 1586

55.0.125 (testo 2)

Castellone, Florida, Puglia, Pirro, Bottici, Granato, Giuseppe Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.

2. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in «Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica» e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostruttura di cui al comma.

4. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 158 milioni di euro per l'anno 2020, di 210 milioni di euro per l'anno 2021 e 158 milioni per l'anno 2022, di 166 milioni di euro per l'anno 2023, di 140 milioni di euro per l'anno 2024, di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», alla Tabella A, voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.